



# *Il Ministro della Transizione Ecologica*

**VISTA** la legge 8 luglio 1986, n.349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

**VISTA** la legge 17 luglio 2006, n. 233;

**VISTO** il decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 ed in particolare l'articolo 2, commi 1 e 2 che hanno ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica e ne hanno definito le attribuzioni e l'organizzazione;

**VISTO** il Regolamento 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie trasmissibili che modifica ed abroga taluni atti in materia di sanità animale e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 2, punto 8 del Regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione del 28 giugno 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova;

**VISTA** la legge Quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394;

**VISTA** la legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*";

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, e, in particolare, gli articoli 46 e 47 concernenti dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà;

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, recante "*Norme in materia ambientale*";

**VISTA** la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*" ed, in particolare, l'art.1, comma 757 che istituisce il Fondo per il recupero della fauna selvatica, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2021, al fine di sostenere l'attività di tutela e cura della fauna selvatica svolta dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, il cui statuto preveda finalità di tutela e cura della fauna selvatica e che gestiscano centri per la cura e il recupero della fauna selvatica ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, con particolare riferimento alle specie faunistiche di interesse comunitario di cui alle direttive 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009;

**VISTO** il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2020 recante *“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023”*;

**VISTO** in particolare, lo stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero, Missione *“Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”*(18), Programma *“Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino”*(13), Azione *“Tutela e valorizzazione della biodiversità e controllo e commercio di specie a rischio di estinzione(CITES)”*(4), capitolo 1392 piano gestionale 01 *“Fondo per il recupero della fauna selvatica”*, pari ad € 1.000.000,00 sia in competenza sia in cassa.

**VISTA** la nota Circ. del Ministero della salute – Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, prot. 112019 del 4 maggio 2017, relativa alla vigilanza sanitaria su concentramenti di animali selvatici, di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 gennaio 2021, n. 19, recante *“Atto di indirizzo sulle priorità politiche per l'anno 2021 e il triennio 2021-2023”*;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 gennaio 2021, n. 37, recante *“Indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2021”*;

**VISTA** la nota prot. 7178 del 25 gennaio 2021 con la quale la Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico ha richiesto alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano di trasmettere *“l'elenco dei centri di recupero della fauna selvatica operanti nei rispettivi territori e afferenti alle associazioni di cui al comma 757”*;

**VISTA** la nota prot. 28230 del 17 marzo 2021 con la quale è stato richiesto alle associazioni di protezione ambientale, riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, di autocertificare, ai sensi del DPR 445/2000, l'elenco dei centri che svolgono attività di recupero della fauna selvatica e relative spese sostenute nell'ultimo biennio;

**VISTA** la nota prot. 66136 del 18 giugno 2021, a firma del Dirigente della Divisione III della Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, che a seguito di istruttoria individua le seguenti associazioni beneficiarie delle quote del fondo per il recupero della fauna selvatica: l'Ente Nazionale per la Protezione degli Animali (E.N.P.A), la Lega Italiana Protezione Uccelli (L.I.P.U.), il World Wide Fund for Nature (W.W.F.), Nucleo Operativo Guardie Ecozoofile-odv (N.O.G.E.Z.);

**SENTITO** il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, che si è espresso con nota del 6 agosto 2021;

**SENTITO** il Ministro della Salute, che si è espresso con nota del 14 settembre 2021,

## **DECRETA**

### **Art. 1**

#### ***(Oggetto e dotazione finanziaria)***

1. Il presente decreto definisce le modalità di utilizzo del Fondo per il recupero della fauna selvatica istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e la cui dotazione finanziaria è pari a 1 milione di euro per l'anno 2021.

**Art. 2**  
***(Soggetti Beneficiari)***

1. Sono beneficiari del fondo di cui all'articolo 1 le associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, il cui statuto preveda finalità di tutela e cura della fauna selvatica che gestiscano centri per la cura e il recupero della fauna selvatica ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, con particolare riferimento alle specie faunistiche di interesse comunitario di cui alle direttive 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009.
2. I soggetti beneficiari di cui al comma 1, aventi i requisiti di cui all'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono:
  - l'Ente Nazionale per la Protezione degli Animali (E.N.P.A.);
  - la Lega Italiana Protezione Uccelli (L.I.P.U.);
  - il World Wide Fund for Nature (W.W.F.);
  - il Nucleo Operativo Guardie Ecozoofile-odv (N.O.G.E.Z.).

**Art. 3**  
***(Modalità di ripartizione del fondo)***

1. Il fondo di cui all'articolo 1 è ripartito tra tutti i soggetti beneficiari di cui all'articolo 2, comma 2, in proporzione alla media delle spese sostenute nelle due ultime annualità.
2. Il contributo non può in ogni caso risultare superiore alla media delle spese sostenute per i centri di recupero dall'associazione ambientalista nel biennio precedente.
3. La ripartizione delle risorse è effettuata con provvedimento del Ministero della transizione ecologica entro 45 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica del presente decreto.

**Art. 4**  
***(Controllo)***

1. Il Ministero della transizione ecologica, successivamente all'erogazione del contributo, procede, avvalendosi del Raggruppamento Carabinieri CITES con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, allo svolgimento dei controlli finalizzati all'accertamento, in capo ai beneficiari del contributo, dei requisiti di cui all'art. 2 nonché del permanente svolgimento, da parte dei medesimi beneficiari, dell'attività di tutela e cura della fauna selvatica di cui all'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e della regolarità sanitaria dei centri di recupero in materia di vigilanza veterinaria effettuata da Servizi veterinari della ASL competente per territorio.
2. La Direzione Generale per il patrimonio naturalistico fornisce al Raggruppamento Carabinieri CITES la documentazione in possesso e necessaria per lo svolgimento dell'attività di controllo.
3. Qualora a seguito dei controlli effettuati ai sensi dei commi 1 e 2, il contributo sia in tutto o in parte ritenuto non spettante, il Ministero della transizione ecologica provvede alla revoca totale o parziale del contributo, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.
4. Le risorse recuperate ai sensi del comma 3 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato su apposito capitolo che sarà individuato con successivo atto del Ministero della transizione ecologica entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e restano acquisite definitivamente all'erario.

**Art. 5**  
***(Trattamento dei dati personali)***

1. Il Ministero della transizione ecologica assicura il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente, limitatamente alla sola realizzazione dei compiti attinenti all'attribuzione delle quote del fondo di cui all'articolo 1 del presente decreto.

**Art. 6**  
***(Invarianza della spesa)***

1. All'attuazione del presente provvedimento si provvede con le risorse di cui all'articolo 1 del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica.

Roberto Cingolani